Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 novembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 317 DEL 27 NOVEMBRE 1976:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Lipari della provincia di Messina.

(11659)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1976, n. **781.**

Ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardante la materia urbanistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 19 novembre 1968, n. 1187;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 756;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare l'efficacia delle indicazioni dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli predisposti all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, in pendenza dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge concernente la edificabilità dei suoli. presentato dal Governo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il termine massimo di un anno di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 696, è prorogato di due mesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 25

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota n. 14931 del 14 ottobre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della C.I.S.L. sig. Domenico Arteritano, dimissionario, con il sig. Giuseppe Di Fabio;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Di Fabio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Domenico Arteritano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12557)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1976.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota n. 7962 dell'8 ottobre 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara fa presente la necessità di sostituire il rag. Ennio Gargioli, rappresentante dell'Unione commercianti, dimissionario, ed il dott. Franco De Sensi, rappresentante dell'Associazione industriali, deceduto, in seno alla citata commissione, rispettivamente, con i signori Norberto Ricci e Roberto Rabito Crescimanno;

Decreta:

I signori Norberto Ricci e Roberto Rabito Crescimanno sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara, quali rappresentanti, rispettivamente, dell'Unione commercianti e dell'Associazione industriali, in sostituzione del rag. Ennio Gargioli e del dott. Franco De Sensi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12556)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Caffè Manaresi S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Caffè Manaresi S.p.a. di Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di dollari 13.550,65 di cui al mod. *B*-Import n. 4043659 rilasciato in data 4 aprile 1975 dalla Banca nazionale del lavoro di Firenze, per l'importazione di caffè crudo in grani di origine Colombia e provenienza Colombia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 10 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di trentasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 305408 del 15 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 21 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto, essendo la merce giunta negli spazi doganali circa otto mesi prima dell'esborso, la ditta stessa non ha provveduto a che l'operazione si perfezionasse entro i termini consentiti e, quanto meno, a chiedere la proroga al termine di validità dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Caffè Manaresi S.p.a. di Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze, nella misura del 5% di $ 13.550,65 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12404)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1976.

Nomina dei componenti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e costituzione dei comitati di settore.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che all'art. 4 stabilisce la composizione del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri indicati alla lettera *a*) del predetto art. 4;

Viste le designazioni effettuate dalle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e Bolzano nonchè dalle regioni a statuto ordinario Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1976, con il quale sono stati designati i rappresentanti delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche e Puglia;

Visti i risultati delle elezioni per la scelta dei diciotto professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 su citato;

Visti i risultati delle elezioni per la scelta dei diciotto rappresentanti del personale scientifico dell'amministrazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 su citato;

Viste le designazioni dei sei rappresentanti del restante personale dell'amministrazione di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 su citato;

Viste le designazioni dei dieci rappresentanti dei comuni effettuate dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dei tre rappresentanti delle province, effettuate dall'unione delle province d'Italia di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 su citato;

In attuazione della potestà di scelta, attribuita al Ministro per i beni culturali e ambientali, di quattro esperti di fama nazionale di cui alla lettera *g*) dell'art. 4 su citato;

In attuazione della potestà di scelta, attribuita al Ministro per i beni culturali e ambientali, di due esperti per l'arte religiosa di cui alla lettera *h*) dell'art. 4 su citato;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali:

Per l'art. 4, lettera a):

1) Cordero di Montezemolo Vittorio, ambasciatore, per il Ministero degli affari esteri;

2) Maggi dott. Sergio, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

3) Zirilli dott. Mario, per il Ministero dell'interno;
4) Rugen dott. ing. Marco, per il Ministero dei lavori pubblici;
5) Benvenuti dott. Valerio, per il Ministero della agricoltura e delle foreste;
6) Rappazzo dott. Giovanni, per il Ministero della pubblica istruzione;
7) Fontana prof. Alessandro, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
8) Caglioti prof. Vincenzo, per l'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica.

Per l'art. 4, *lettera* b):

1) Giuffreda dott. Romualdo, per la regione Sicilia;
2) Lilliu prof. Giovanni, per la regione Sardegna;
3) Prola arch. Domenico, per la regione Valle d'Aosta;
4) Gioseffi prof. Decio, per la regione Friuli-Venezia Giulia;
5) Passamani prof. Bruno, per la provincia autonoma di Trento;
6) Wolfsgruber dott. Karl, per la provincia autonoma di Bolzano;
7) Lucci avv. Alcide, per la regione Abruzzo;
8) Savino prof. Nicola, per la regione Basilicata;
9) Nicolò Giuseppe, per la regione Calabria;
10) Pinto avv. Michele, per la regione Campania;
11) Gnudi prof. Cesare, per la regione Emilia-Romagna;
12) De Mauro Tullio, per la regione Lazio;
13) Teardo Alberto, per la regione Liguria;
14) Golfari dott. Cesare, per la regione Lombardia;
15) De Vita prof. Antonino, per la regione Marche;
16) Colucci Lucio, per la regione Molise;
17) Bravo prof. Gianluigi, per la regione Piemonte;
18) Borgia dott. Carlo Ettore, per la regione Puglia;
19) Tassinari prof. Luigi, per la regione Toscana;
20) Abbondanza prof. Roberto, per la regione Umbria;
21) Beghin prof. Nello, per la regione Veneto.

Per l'art. 4, *lettera* c):

per le discipline archeologiche, storico-artistico ed architettoniche:

Arias prof. Paolo Enrico;
Gullini prof. Giorgio;
Tinè prof. Santo;
Brizio prof.ssa Anna Maria;
Matteucci prof.ssa Anna Maria;
De Angelis d'Ossat prof. Guglielmo;
Quaroni prof. Ludovico;
Ballardini prof. Romeo.

per le discipline storiche:

Cassandro prof. Giovanni Italo;
Prosdocimi prof. Luigi;
Pampaloni prof. Guido;
De Donato prof. Vittorio;
Carbone prof. Salvatore.

per le discipline letterarie e bibliotecarie:

Resta prof. Gianvito;
Spaziani prof. Marcello;
Barbarisi prof. Gennaro;
Balsamo prof. Luigi;
Ciarrocca prof. Giorgio.

Per l'art. 4, *lettera* d):

La Regina Adriano, archeologo;
Maetzke Guglielmo, archeologo;
Zevi Gallina Anna, archeologo;
Romano Giovanni, storico d'arte;
Negri Arnoldi Francesco, storico d'arte;
Berti Luciano, storico d'arte;
Di Geso Giovanni, architetto;
Bucci Morichi Corrado, architetto;
Mola Riccardo, architetto;
Maltese Diego, bibliotecario;
Vinay Pietra Angela Maria, bibliotecario;
Mancusi Crisari Luciana, bibliotecario;
Dondi Giuseppe, bibliotecario;
Saladino Antonio, archivista;
Carucci Paola, archivista;
Pansini Giuseppe, archivista;
Lombardo Antonio, archivista;
Gallo Fausta, esperto.

Per l'art. 4, *lettera* e):

Voltolini Giuseppe;
Arganelli dott. Luciano;
Lombardi Enrico;
Ranieri Antonio;
Ricci Francesco;
Panella geom. Fulvio.

Per l'art. 4, *lettera* f):

a) designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia:

Costa arch. Maria Cristina;
Lonzar dott. Livio;
Maruti geom. Marcello;
Galloni maestro Adriano;
Bologna prof. Ferdinando;
Carapezza prof. Marcello;
Pensato prof. Guido;
Magagnato prof. Licisco;
Rigo prof. Mario;
Jacino Battista.

b) designati dall'unione delle province d'Italia:

Boni prof. Bruno;
Toscano prof. Bruno;
Salvetti dott. Giorgio.

Per l'art. 4, *lettera* g):

Franceschini prof. Francesco, già presidente della commissione d'indagine per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio;

Montalenti prof. Giuseppe, ordinario di genetica all'Università di Roma e presidente della commissione del centro nazionale delle ricerche per la commissione della natura;

Pallottino prof. Massimo, accademico dei Lincei; direttore dell'Istituto di archeologia dell'Università di Roma;

Tafuri prof. arch. Manfredo, ordinario di storia dell'architettura all'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Per l'art. 4, lettera h):

mons. Mazzotti dott. Mario;
padre Fasola Umberto.

Art. 2.

L'assegnazione dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) e *h*) dell'art. 4 ai comitati di settore è stabilita come segue ed i comitati di settore sono così costituiti:

Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici:

1) De Angelis d'Ossat Guglielmo;
2) Ballardini Romeo;
3) Di Geso Giovanni;
4) Bucci Morichi Corrado;
5) Mola Riccardo;
6) Pinto Michele;
7) Marutti Marcello;
8) Montalenti Giuseppe;
9) il direttore generale per i beni ambientali e architettonici, membro di diritto.

Comitato di settore per i beni archeologici:

1) Arias Paolo Enrico;
2) Tinè Santo;
3) La Regina Adriano;
4) Maetzke Guglielmo;
5) Padre Fasola Umberto;
6) Lilliu Giovanni;
7) Pallottino Massimo;
8) Magagnato Licisco;
9) il direttore generale per i beni archeologici, membro di diritto.

Comitato di settore per i beni storici e artistici:

1) Cassandro Giovanni Italo;
2) Pampaloni Guido;
3) Romano Giovanni;
4) Negri Arnoldi Francesco;
5) Gallo Fausta;
6) Gioseffi Decio;
7) mons. Mazzotti Mario;
8) Rigo Mario;
9) il direttore generale per i beni storici e artistici, membro di diritto.

Comitato di settore per i beni archivistici:

1) Di Donato Vittorio;
2) Carbone Salvatore;
3) Saladino Antonio;
4) Carucci Paola;
5) Pansini Giuseppe;
6) Giuffrida Romualdo;
7) Tafuri Manfredo;
8) Boni Bruno;
9) il direttore generale per i beni archivistici, membro di diritto.

Comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali:

1) Resta Gianvito;
2) Barbarisi Gennaro;
3) Vinay Angela Maria;
4) Mancusi Luciana;
5) Maltese Diego;
6) Borgia Ettore;
7) Franceschini Francesco;
8) Salvetti Giorgio;
9) il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali, membro di diritto.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1976

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1976
Registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 121

(12652)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificata dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2-*ter* della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificata dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689;

Considerato che il citato art. 2-*ter* prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro al fine di stabilire le modalità del versamento di un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione presentata entro il 19 novembre 1976 ai sensi dell'art. 2 della menzionata legge n. 159 del 1976 ovvero dell'ammontare versato entro la stessa data ai sensi del quarto comma dell'articolo medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il versamento del 15 per cento di cui all'art. 2-*ter* della legge 30 aprile 1976, n. 159, va effettuato, entro il 19 febbraio 1977, su conto corrente postale intestato ad una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, mediante l'apposito bollettino di versamento alle sezioni di tesoreria.

Nella causale del versamento deve essere specificato che il versamento stesso è eseguito agli effetti del predetto art. 2-*ter* e deve essere indicato l'ammontare delle disponibilità o il valore delle attività cui il versamento si riferisce, risultante dagli adempimenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* della citata legge n. 159 del 1976 e successive modificazioni.

La sezione di tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento invia al versante la relativa quietanza.

Art. 2.

Le somme versate ai sensi dell'art. 1 sono imputate al cap. 1032, capo sesto, dello stato di previsione della entrata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1976

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(12702)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1976.

Modalità di pagamento dell'imposta straordinaria per l'anno 1976, istituita con l'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, per le unità da diporto soggette alla tassa di stazionamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il terzo comma dell'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 1976, n. 730, che istituisce un'imposta straordinaria per l'anno 1976 per le unità da diporto soggette alla tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che ai sensi del citato terzo comma dell'art. 42 devono stabilirsi il termine e le modalità per il versamento dell'imposta;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta straordinaria di cui al terzo comma dell'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 1976, n. 730, deve essere corrisposta, per le unità da diporto nazionali a motore, ancorchè ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno la tassa di stazionamento per il corrente anno, entro il 31 dicembre 1976 con versamento sul c/c postale 1/15000 intestato all'ufficio del registro — concessioni governative — di Roma, utilizzando gli ordinari bollettini a tre sezioni (modello ch 8-*bis*).

Nella causale di versamento e nella ricevuta devono essere indicati gli estremi di identificazione dell'unità da diporto cui il versamento si riferisce, nonchè la potenza fiscale dei motori espressa in CV.

La ricevuta di versamento deve essere conservata tra i documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Roma, addì 24 novembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(12735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 agosto 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Avner Arazi, console generale di Israele a Milano.

(12312)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Oreste Mario Corberi, nato a Limbiate (Milano) il 16 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 11 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(12602)

Il dott. ing. Marco Gherzi, nato a Roma il 6 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dal Politecnico di Milano in data 26 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(12603)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Norcini La Sacrofanese - Società cooperativa a r.l., in Sacrofano

Con decreto ministeriale 15 novembre 1976 la società cooperativa Norcini La Sacrofanese - Società cooperativa a r.l., in Sacrofano (Roma), costituita per rogito dott. Italo Gazzilli in data 28 luglio 1962, rep. 56782, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Mazzari.

(12604)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. 243 D.P. — Data: 8 aprile 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Perugia. — Intestazione: Cassa di risparmio di Perugia, sede di Perugia. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 mod. 243 D.P. — Data: 8 aprile 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Perugia. — Intestazione: Cassa di risparmio di Perugia, sede di Perugia. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 24 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,20	865,20	865,25	865,20	865,30	865,20	865,30	865,20	865,20	865,20
Dollaro canadese	871,70	871,70	872 —	871,70	872,40	871,60	872,10	871,70	871,70	871,70
Franco svizzero	355,20	355,20	355,20	355,20	355,30	355,20	355,25	355,20	355,20	355,20
Corona danese	147,23	147,23	147,25	147,23	147,15	147,22	147,26	147,23	147,23	147,25
Corona norvegese	165,93	165,93	165,90	165,93	165,90	165,90	165,90	165,93	165,93	165,95
Corona svedese	206,88	206,88	206,90	206,88	206,85	206,85	206,90	206,88	206,88	206,90
Fiorino olandese	345,53	345,53	345,57	345,53	345,65	345,52	345,70	345,53	345,53	345,50
Franco belga	23,61	23,61	23,63	23,61	23,62	23,60	23,6150	23,61	23,61	23,60
Franco francese	173,50	173,50	173,58	173,50	173,60	173,50	173,50	173,50	173,50	173,50
Lira sterlina	1429,75	1429,75	1431,50	1429,75	1430,25	1429,70	1430,65	1429,75	1429,75	1429,75
Marco germanico	360,19	360,19	360,30	360,19	360,25	360,18	360,30	360,19	360,30	360,20
Scellino austriaco	50,755	50,755	50,73	50,755	50,73	50,75	50,76	50,755	50,76	50,75
Escudo portoghese	27,53	27,53	27,52	27,53	27,45	27,54	27,50	27,53	27,50	27,53
Peseta spagnola	12,67	12,67	12,667	12,67	12,67	12,67	12,6750	12,67	12,6750	12,67
Yen giapponese	2,9285	2,9285	2,9350	2,9285	2,93	2,92	2,9305	2,9285	2,9305	2,92

Media dei titoli del 24 novembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	91,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,250
» 5 % (Città di Trieste)	90,800
» 5 % (Beni esteri)	90,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,725
» 5,50 % » » 1968-83	77,200
» 5,50 % » » 1969-84	78,425
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,850
» poliennali 7 % 1978	91,025
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,425
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,525
» » 9 % 1980	88,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,25
Dollaro canadese	871,90
Franco svizzero	355,225
Corona danese	147,245
Corona norvegese	165,915
Corona svedese	206,89
Fiorino olandese	345,615
Franco belga	23,612
Franco francese	173,50
Lira sterlina	1430,20
Marco germanico	360,245
Scellino austriaco	50,757
Escudo portoghese	27,515
Peseta spagnola	12,672
Yen giapponese	2,929

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 18 novembre 1960, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione allo esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecchio (Terni), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1960, con il quale il sig. Mario Scelba è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della suddetta cassa;

Considerato che il predetto sig. Mario Scelba ha rassegnato le dimissioni e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Mario Tordi, nato a Roma il 23 giugno 1906, e residente in Orvieto (Terni), è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecchio (Terni), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del sig. Mario Scelba, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(12569)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi quarantacinque posti di aiuto macchinista in prova per le esigenze dei compartimenti di Verona, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Cagliari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il diario e la sede della prova scritta;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/45782;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 23 del 7 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quarantacinque posti di aiuto macchinista in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
compartimento di Verona	10
compartimento di Venezia	5
compartimento di Trieste	5
compartimento di Genova	5
compartimento di Bologna	10
compartimento di Bari	5
compartimento di Cagliari	5

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza di scuola media o di altro titolo di studio equipollente, rilasciato da scuola italiana, governativa o pareggiata.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, allo ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di una delle sedi di cui al precedente art. 1, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle sedi di cui all'art. 1, dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

11) di non aver presentato domanda in diverso compartimento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali non sono previsti posti messi a concorso verranno passate agli atti.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificandone altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di aiuto macchinista nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i quali i candidati partecipano al concorso, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.
Prove di esame - Valutazione

L'esame consisterà in una prova scritta concernente la risoluzione di un problema di applicazione dell'aritmetica e della geometria con elementi sull'elettrotecnica e meccanica elementari.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno nella detta prova una votazione di almeno sette punti su dieci.

Per lo svolgimento della prova di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.
Diario della prova scritta comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta per ogni singolo compartimento saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato sulla domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.
Formulazione delle graduatorie di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'ufficio personale del compartimento per il quale hanno concorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie compartimentali di merito verranno compilate sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova scritta e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali, i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

9) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) i mutilati ed invalidi civili;

13) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità nel procedimento del concorso approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia notarile del titolo di studio, di cui al precedente art. 2, richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*) anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di aiuto macchinista.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, in carta legale, eventualmente corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso, il quale provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica, spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976
Registro n. 30 Trasporti, foglio n. 122

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato . . . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio o recapito per ogni comunicazione
(via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quarantacinque posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1976, n. 2044, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

37100 Verona - Lungo Adige Capuleti
30100 Venezia - Fondamenta S. Lucia
34132 Trieste - Piazza Vittorio Veneto, 3
16126 Genova - Via Andrea Doria, 5
40123 Bologna - Via D'Azeglio, 38
70123 Bari - Corso Italia, 23
09100 Cagliari - Via Roma, 6

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il domicilio o il recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di **domanda**.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(12282)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Ministro per il commercio con l'estero in data 18 giugno 1976;

Vista la delibera del comitato esecutivo in data 26 ottobre 1976;

Determina:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, terrà presso la propria sede in Roma, via Liszt, 21 (EUR), un «Corso di specializzazione nel commercio estero», e, a tal fine, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio.

Art. 2.

Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di quadri specializzati in attività inerenti agli scambi internazionali con particolare riguardo alle esportazioni.

Il programma si baserà su lezioni seguite da lavori di gruppo, da conferenze, da esercitazioni, da visite aziendali in Italia e da uno stage all'estero.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria, scienze agrarie, chimica, scienze statistiche, scienze marittime, veterinaria, conseguito in una università degli studi della Repubblica od altro istituto superiore equiparato, o presso altra università il cui titolo sia legalmente riconosciuto in Italia;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) assenza di carichi penali;

e) età non superiore ai 32 anni;

f) ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;

g) sana e robusta costituzione fisica.

I predetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda (vedasi allegato) in carta legale, indirizzandola all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio formazione - Via Liszt, 21 - 00100 Roma-EUR.

Esse dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, all'Istituto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Vale, a tale riguardo, la data del timbro di accettazione e spedizione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale e non sarà ammessa altra prova in contrario.

I suddetti aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) il luogo di nascita;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l'università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua estera a loro scelta;

h) gli eventuali servizi prestati presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

i) la precisa indicazione del proprio recapito e del numero telefonico, con l'obbligo di comunicare all'Istituto le eventuali variazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio dell'amministrazione pubblica presso cui l'aspirante si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di laurea in carta legale che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonchè il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline;

2) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza, da un medico provinciale o da un medico militare.

La documentazione attestante gli eventuali servizi prestati di cui alla lettera *h)* in precedenza indicata, potrà essere presentata in carta semplice.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione dallo stesso ritenuta utile.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà sostenere:

1) una prova pratica orale di preselezione in lingua inglese; coloro, i quali non avranno superato detta prova non saranno ammessi a sostenere le restanti prove;

2) *a)* un colloquio e/o una prova scritta su argomenti riguardanti gli scambi internazionali e in specie il commercio estero;

b) una prova pratica orale nell'altra lingua estera obbligatoria indicata nella domanda.

I candidati possono chiedere di sostenere una ulteriore prova facoltativa in una o più altre lingue oltre a quelle obbligatorie.

La prova di preselezione ed il colloquio avranno luogo davanti ad una commissione nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, previa delibera del comitato esecutivo.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale, che sarà loro inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove. I candidati, all'atto della loro presentazione alle prove di esame dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

La commissione di cui all'art. 5 esaminerà altresì eventuali domande di partecipazione di uditori il cui numero globale non potrà superare quello di cinque. Nell'accettazione delle domande sarà data la precedenza ai candidati risultati idonei alle prove di ammissione e ai dipendenti di aziende esportatrici italiane.

La commissione stabilirà, inoltre, le modalità di partecipazione degli uditori ammessi.

La commissione di cui all'art. 5 provvederà altresì alla valutazione dei titoli, che saranno trasmessi con la domanda di cui all'art. 4.

La graduatoria per l'ammissione al corso sarà oggetto di provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero; a parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati più anziani.

I concorrenti ammessi al corso dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data del foglio di comunicazione, il certificato generale del casellario giudiziale. Inoltre essi dovranno presentare dichiarazione sostitutiva dei seguenti documenti (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390):

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

Art. 7.

Tutti gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, di partecipare alle conferenze, ai lavori di gruppo, alle esercitazioni, per tutta la durata del corso; qualunque assenza dal corso comporterà la riduzione «pro quota» di un giorno della borsa mensile del beneficiario (nella misura di 1/30).

Qualora le assenze dovessero superare il numero di quindici consecutivamente o di venti cumulativamente nel bimestre, esse comporteranno, con provvedimento del presidente dell'I.C.E., la decadenza dalla borsa di studio, salvo casi di forza maggiore che verranno valutati singolarmente dalla apposita commissione di cui all'art. 5.

La decadenza potrà altresì essere adottata nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di comportamento che produca interruzioni o turbamento nella regolarità del corso; incorreranno nella decadenza di diritto gli allievi che abbandoneranno volontariamente il corso.

Art. 8.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si articolerà nelle seguenti fasi:

1) presso la sede dell'I.C.E. con lezioni su materie inerenti alle finalità del corso, integrate da conferenze, esercitazioni pratiche e da eventuali corsi di lingue estere;

2) visite aziendali in Italia;

3) una indagine di mercato da svolgersi in paesi esteri di particolare interesse esportativo della durata di un mese;

4) preparazione, presso la sede dell'I.C.E., del rapporto scritto sulle conclusioni dell'indagine.

Durante il corso o al termine della prima fase, verrà effettuata, da parte della commissione di cui all'art. 5, che potrà venir integrata da docenti del corso all'uopo designati, una verifica del profitto tratto da ciascun borsista.

Gli allievi non risultati idonei a seguito di tale verifica, saranno dimessi dal corso con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Al termine della quarta fase, ogni rapporto, di cui al precedente comma 4), dovrà essere presentato in triplice copia e discusso davanti alla commissione di cui all'art. 5.

Agli allievi, che avranno superato con esito favorevole tale colloquio finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Art. 9.

Durante la prima, la seconda e quarta fase del corso (vedi commi 1), 2) e 4) dell'art. 8) gli allievi fruiranno di una borsa di studio nella misura mensile netta di L. 200.000 per i non residenti a Roma e di L. 100.000 per i residenti a Roma, salvo quanto disposto dall'art. 7.

Le spese di viaggio e alloggio fuori sede, che comporta lo svolgimento della seconda fase del corso, verranno assunte dall'I.C.E.

Durante la terza fase del corso, di cui al precedente art. 8, agli allievi verrà fornito il biglietto di viaggio; essi inoltre fruiranno di una borsa di studio di L. 500.000 che sarà corrisposta posticipatamente; possono peraltro essere concessi anticipi sulla predetta somma.

Durante la quarta fase del corso, agli allievi verrà corrisposto un contributo dell'80% sulle spese documentate sostenute per la battitura della ricerca di mercato di cui al precedente art. 8.

Roma, addì 27 ottobre 1976

Il presidente: GRAZIOSI

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da presentare in carta da bollo da L. 700)

All'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) - Servizio formazione -
Via Liszt, 21 - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 27 novembre 1976.

A tal fine dichiara:

a) di essere nato a . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . il . . . . . con votazione di . . .;

f) di trovarsi nella seguente posizione militare . . .;

g) di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e . . . . . e di voler svolgere una prova facoltativa nelle seguenti lingue . . . .;

h) di aver prestato servizio presso . . . . . dal . . . . al . . . . e di essersi dimesso per . . . .;

i) di essere domiciliato in . . . . . via . . . . . . n. . . . cod. post. . . . tel . . . . o presso quale recapito desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso . . . .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato del voto di laurea e dei voti conseguiti nelle singole discipline;

2) certificato medico;

3) la documentazione attestante gli eventuali servizi prestati nonché altra documentazione relativa ad eventuali titoli (in carta semplice).

Data, ...

Firma . . . . . .

Autenticazione della firma . . . . .

(12439)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto predetto, tenuto conto delle riserve previste dal quarto comma dell'art. 44 della citata legge n. 519/1973 e dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, nonchè di quelle previste dalla citata legge numero 482/1968, sono attualmente disponibili tre posti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che, ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge n. 519/1973, si è pronunciato nella seduta del 13 febbraio 1976, sulle modalità di svolgimento di un pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti;

Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 18 del 1° aprile 1976, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto predetto ha espresso il proprio parere in merito alle modalità di svolgimento del pubblico concorso sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482 del 1968.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229). Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Prova scritta:

svolgimento di un tema sulle nozioni di archivistica (servizi e funzionamento di archivio, protocollo, registrazione e copia).

Prova pratica:

prova di dattilografia consistente in un saggio di copiatura con velocità libera della durata di quindici minuti. Nella valutazione della prova la commissione esaminatrice dovrà tener conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Colloquio:

diritti e doveri dell'impiegato; compiti, ordinamento e strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritta e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, rispettivamente nei giorni 20 ottobre e 20 novembre 1976, alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suindicati, alle ore 9.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto medesimo.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel giorno e nel luogo indicati al precedente art. 5, alle ore 9.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i voti riportati nelle prove scritta e pratica e nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente art. 7.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle 12 dei giorni non festivi.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad aiutante nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico, le competenze accessorie nonchè le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 256

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto . nato a . . . (provincia di . .) il . . . e residente dal (1) . in . (provincia di .) via n. ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

3) di non aver riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . presso . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni.

Data, ...

Firma (6) . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubbblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(12607)

Rinvio delle prove scritta e pratica del pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

A modifica di quanto disposto dall'art. 5 del decreto ministeriale 15 giugno 1976, indicato nelle premesse, le prove scritta e pratica del pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, avranno luogo presso l'istituto predetto, viale Regina Elena, 299, Roma, rispettivamente nei giorni 7 febbraio 1977 e 21 marzo 1977, con inizio alle ore 9.

(12608)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sedici posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 29 ottobre 1976, è pubblicato il decreto ministeriale 18 agosto 1976, n. 00/57928, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1976, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 19, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati capi laboratorio o vice capi officina in prova i vincitori ed alcuni idonei del concorso, per esami, a sedici posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1975, n. 00/33497, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975.

(12330)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763170)